fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152 - 27/10/2015 - 12:37 - \$12618160 - 10.39.20.250 - 17511496 ba2e966f7a550474f2648b461116fbb0-617

D.P.R. 26 ottobre 1972, <u>n. 633</u>. (Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I Art. 3

Prestazioni di servizi<u>(1)</u> <u>(13)</u> Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'<u>art. 30</u>, comma 1, lett. b),
D.Lqs. 21 novembre 2014, n. 175

Versione: 14

Modificativo: 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

Entrata in vigore:
13 dicembre 2014

- [1] Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
- [2] Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
 - 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
- 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti(2);
- 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente(3) (8);
 - 4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
 - 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
- [3] Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici(9). Le assegnazioni indicate al

- n. 6 dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario(4).
 - [4] Non sono considerate prestazioni di servizi: (14)
- a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
 - b) i prestiti obbligazionari(10) (15);
- c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
- d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo
 comma dell'art. 2;
- e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
- f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
- [g) le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative a proprietà indivisa a norma del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni;(5)]
- h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo(11).
- [5] Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
- a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
- b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
 - c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
- d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.(6)(12)
- [6] Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
- a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
- b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di

locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo. (7)

Note:

- (1) Articolo modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.
- (2) Numero modificato dall'<u>art. 2</u> comma 1, lett. a), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
- (3) Numero modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), L. 18 febbraio 1997, n. 28.
- (4) Comma così modificato dall'art. 16-bis, comma 1, lett. b), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, come sostituito dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415; dall'art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e, successivamente, dall'art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
- (5) Lettera soppressa dall'<u>art. 34</u>, comma 3, lett. c), D.L. 2 marzo 1989, n. 69.
- (6) Comma inserito dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.60, a decorrere dal 1º gennaio 2000.
- (7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 261, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per la decorrenza dell'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 264, lett. c), del predetto art. 1, L. 244/2007.
- (8) Vedi, anche, l'art. 4, L. 8 maggio 1998, n. 146.
- (9) Vedi, anche, l'<u>art. 1</u>, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.
- (10) L'art. 2, L. 13 gennaio 1994, n. 43, ha disposto che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative alle cambiali finanziarie sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari.
- (11) In materia di semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi vedi il D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
- (12) Vedi, anche, il Provv. 8 luglio 2005.
- (13) Vedansi l'art. 12, commi da 1 a 8 e 13, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e gli artt. 1 e 2, D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, circa l'obbligo di certificare i corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
- Vedasi quanto disposto: dall'<u>art. 8</u>, commi 34 e 35, L. 11 marzo 1988, n. 67, con riguardo: ai versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento e riconversione del personale, da non intendersi, agli effetti dell'Iva, corrispettivi di prestazioni di servizi; al riguardo vedasi anche l'art. 14, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537, che qualifica i detti versamenti come prestazioni esenti dall'Iva, ai sensi dell' art. 10 del presente decreto, con effetto dal 1º gennaio 1994; ai prestiti e distacchi di personale, qualificati come non rilevanti ai fini dell'Iva se a fronte di essi è versato solo il rimborso del relativo costo; dall'art. 19, L. 28 agosto 1989, n. 302, circa l'applicazione delle disposizioni del citato art. 7-ter, D.L. n. 746/1983, anche alla pesca marittima; - dall'art. 8, comma 2, L. 11 agosto 1991, n. 266, circa le operazioni effettuate dalle organizzazioni del volontariato; dall'art. 17 ("Incentivi alle pluriattività"), commi 1, 1-bis, 1-ter, L. 31 gennaio 1994, n. 97; - dall'<u>art. 38</u> ("Compensi"), D.Lgs. 9 luglio

1997, n. 241, circa i compensi ai sostituti d'imposta per le attività di assistenza fiscale; - dall'art. 6, comma 13, L. 13 maggio 1999, n. 133, circa i servizi di fognatura, depurazione e smaltimento dei rifiuti resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998; - dall'art. 53, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342, secondo cui non sono rilevanti agli effetti dell'Iva le indennità dovute all'impresa preponente dall'agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia; - dall'<u>art.</u> ("Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico"), settembre 2001, n. 351, convertito dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, secondo cui sono escluse dall'applicazione dell'Iva le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti territoriali ed altri soggetti pubblici effettuate dalle società per la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; - dall'art. 8, comma 10, D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla L. 15 giugno 2002, n. dall'art. 10, D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2005, n. 21.

(15) Vedasi: - l'art. 1, quarto comma, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692; - l'art. 2, comma 2, L. 13 gennaio 1994, n. 43, recante "Disciplina delle cambiali finanziarie".

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152 - 27/10/2015 - 12:37 - \$12618160 - 10.39.20.250 - 17511496 ba2e966f7a550474f2648b461116fbb0-617